

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-4671 del 12/08/2025
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 594 del 04/03/2015, prot. n. 22364/2015 intestata a ALPI S.P.A. per lo stabilimento denominato LEGNO adibito ad attività di fabbricazione di fogli da impiallacciatura e di pannelli a base di legno sito in Comune di Modigliana, Viale della Repubblica n. 34
Proposta	n. PDET-AMB-2025-4848 del 12/08/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	Elena Montepaone

Questo giorno dodici AGOSTO 2025 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, Elena Montepaone, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 594 del 04/03/2015, prot. n. 22364/2015 intestata a ALPI S.P.A. per lo stabilimento denominato LEGNO adibito ad attività di fabbricazione di fogli da impiallacciatura e di pannelli a base di legno sito in Comune di Modigliana, Viale della Repubblica n. 34

LA DIRIGENTE

Richiamata la Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 594 del 04/03/2015, Prot. Prov.le 22364/2015 avente ad oggetto: *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – ALPI S.P.A. con sede legale in Modigliana, Viale della Repubblica n. 34 - Protocollo istanza del SUAP Comune di Modigliana n. 7464 del 21/10/2014 - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento denominato LEGNO adibito ad attività di fabbricazione di fogli da impiallacciatura e di pannelli a base di legno, sito in Comune di Modigliana, Viale della Repubblica n. 34”*, rilasciata dal Comune di Modigliana alla ditta richiedente in data 18/03/2015 con Atto Prot. Com.le 1790, come successivamente aggiornata;

Tenuto conto che l'Autorizzazione Unica Ambientale sopracitata ricomprende:

- all'ALLEGATO A, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/06;
- all'ALLEGATO B, l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;
- impatto acustico;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Modigliana in data 10/12/2024, assunta al Prot. Com.le 14173 e da Arpae al PG/2025/1526 del 07/01/2025, da **ALPI S.p.A.** per la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale sopra richiamata, con riferimento a:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera (art. 269 del D.lgs. 152/06) - di competenza Arpae SAC;
- autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura - di competenza comunale;
- valutazione di impatto acustico - di competenza comunale;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento Prot. Com.le 2621 del 28/02/2025, acquisita da Arpae al PG/2025/39278, formulata dal SUAP ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., con contestuale richiesta di integrazioni;

Dato atto che, a seguito di concessione di proroga dei tempi per la presentazione delle integrazioni, in data 28/05/2025 ed in data 29/05/2025 la ditta ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta, acquisita ai Prot. Com.li 8960-8961-9197 e da Arpae al PG/2025/109198;

Considerato che in data 11/07/2025 il responsabile dell'endoprocedimento “Emissioni in atmosfera” ha trasmesso “Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della istanza relativamente all'endoprocedimento emissioni in atmosfera” e che pertanto con nota Prot. Com.le 11821 del 15/07/2025, acquisita al PG/2025/127192, il SUAP ha comunicato alla ditta ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/90 e s.m.i. i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza;

Atteso che in data 24/07/2025 la ditta ha trasmesso le proprie osservazioni a seguito della Comunicazione art. 10 bis della L. 241/90, acquisite da Arpae al PG/2025/134081;

Atteso che in merito all'impatto acustico, con Nota Prot. Com.le 8540 del 11/07/2025, acquisita al PG/2025/126389, la Responsabile dell'Ufficio Urbanistica Edilizia ed Ambiente del Comune di Modigliana ha espresso il seguente parere: *"Vista la domanda di Modifica sostanziale di A.U.A. riguardante l'oggetto, in Modigliana, viale della Repubblica n.34, inviata dalla Ditta ALPI SPA, pervenuta pervenuta in data 10/12/2024 con prot.14173;*

DATO ATTO che nella SCHEDA E – IMPATTO ACUSTICO, il tecnico dichiara che lo stabilimento NON rientra nella categoria degli Impianti a ciclo produttivo continuo;

DATO ATTO della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art.8, comma 5 della L.n.447/1995, del Tecnico Competente in Acustica Ambientale Silvia Adani che dichiara Il rispetto dei valori limite assoluti di immissione acustica ed ai valori limite differenziali ai ricettori prodotti dallo stabilimento Alpi Spa di via della Repubblica, 34 comune di Modigliana (FC) in seguito all'installazione delle nuove emissioni in atmosfera E06.8 - E06.9 – E11.05 – E11.06 – E11.07 - E11.08 - E13.06 - E2.8 – E2.9 – E2.10 - E12.2 - E15.5 - E13.7 ed eliminazione emissioni denominate E13.01 – E12.0.

Esprime pertanto parere favorevole sotto il profilo acustico."

Viste le conclusioni istruttorie fornite dai responsabili dei sottoelencati endo-procedimenti, depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.: Rapporto istruttorio acquisito in data 01/08/2025, ove il Responsabile dell'endoprocedimento ha dato atto del superamento dei motivi ostativi ed ha proposto la sostituzione integrale del vigente ALLEGATO A;
- Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura: Atto Prot. Com.le 11688 del 11/07/2025, acquisito al PG/2025/126392, con il quale viene espresso il nulla osta alle modifiche proposte;

Atteso che, per quanto sopra esposto, si rende necessario aggiornare la Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 594 del 04/03/2015, Prot. Prov.le 22364/2015 avente ad oggetto: *"D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – ALPI S.P.A. con sede legale in Modigliana, Viale della Repubblica n. 34 - Protocollo istanza del SUAP Comune di Modigliana n. 7464 del 21/10/2014 - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento denominato LEGNO adibito ad attività di fabbricazione di fogli da impiallacciatura e di pannelli a base di legno, sito in Comune di Modigliana, Viale della Repubblica n. 34"*, rilasciata dal Comune di Modigliana alla ditta richiedente in data 18/03/2015 con Atto Prot. Com.le 1790, come segue:

- **sostituzione integrale dell'ALLEGATO A con l'ALLEGATO A, parte integrante e sostanziale del presente atto;**
- **introduzione dell'ALLEGATO Bbis e relativa Planimetria a modifica/integrazione dell'ALLEGATO B vigente.**

Viste:

- la Delibera del Direttore Generale di Arpae n. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
- la det. Arpae n. 29 del 19/03/2025 con cui è stato conferito al dott. Stefano Renato de Donato l'incarico dirigenziale *ad interim* di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;

- la det. Arpae n. 320 del 06/05/2025 di assunzione della dott.ssa Elena Montepaone nella qualifica di dirigente amministrativo in prova presso il Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena,
- la nota prot. 04/06/2025.0100923.U del Dirigente Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, con cui sono state delegate alla dott.ssa Elena Montepaone le funzioni dirigenziali attinenti al Servizio di assegnazione;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-26 del 13/03/2024, con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae per il quinquennio 2024/2029 e la successiva Determinazione Dirigenziale del Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2024-364 del 17/05/2024, con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti il rapporto istruttorio reso da Cristian Silvestroni e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. **Di AGGIORNARE** la Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 594 del 04/03/2015, Prot. Prov.le 22364/2015 avente ad oggetto: *"D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – ALPI S.P.A. con sede legale in Modigliana, Viale della Repubblica n. 34 - Protocollo istanza del SUAP Comune di Modigliana n. 7464 del 21/10/2014 - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento denominato LEGNO adibito ad attività di fabbricazione di fogli da impiallacciatura e di pannelli a base di legno, sito in Comune di Modigliana, Viale della Repubblica n. 34"*, rilasciata dal Comune di Modigliana alla ditta richiedente in data 18/03/2015 con Atto Prot. Com.le 1790, come segue:
 - **sostituzione integrale dell'ALLEGATO A con l'ALLEGATO A, parte integrante e sostanziale del presente atto;**
 - **introduzione dell'ALLEGATO Bbis e relativa Planimetria a modifica/integrazione dell'ALLEGATO B vigente.**
2. Di confermare, per quanto non in contrasto con quanto sopra stabilito, la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 594 del 04/03/2015, Prot. Prov.le 22364/2015.
3. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
4. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Cristian Silvestroni e Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
5. Di dare atto che:
 - il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
 - il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di

contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Modigliana per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL, ad HERA S.p.A., all'Ufficio Associato Urbanistica, Edilizia, Ambiente dell'Unione Romagna Forlivese - Unione Montana ed al Comune di Modigliana per il seguito di rispettiva competenza.

Avverso il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dal rilascio del medesimo.

Per il Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena - Area Est

La Responsabile delegata
dott.ssa *Elena Montepaone*

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

Lo stabilimento era autorizzato alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., sulla base dell'Allegato A all'Autorizzazione Unica Ambientale adottata dalla Provincia di Forlì-Cesena con determinazione dirigenziale n. 594 del 04/03/2015 prot. n. 22364 del 04/03/2015, rilasciata dal Comune di Modigliana in data 19/03/2015 prot. n. 1790, successivamente aggiornata con i seguenti atti:

- determinazione n. DET-AMB-2024-998 del 21/02/2024, rilasciata dal SUAP del Comune di Modigliana in data 21/03/2024 prot. n. 3314;
- determinazione n. DET-AMB-2024-4242 del 31/07/2024, rilasciata dal SUAP del Comune di Modigliana in data 03/09/2024 prot. n. 9877.

Con l'istanza di modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale in oggetto la ditta chiede, relativamente alle emissioni in atmosfera, quanto di seguito indicato:

- inserimento dei nuovi punti di emissione E6.8 ed E6.9 "Camera di stagionatura blocchi" da installare presso il reparto incollaggio, simili alle emissioni autorizzate E6.3 ed E6.4;
- installazione di n° 2 nuove celle di essiccazione del materiale realizzato e venduto in tavole (masselli) denominate "Termolegno", con inserimento delle nuove emissioni E11.5, E11.6 "Cella essiccazione tavole massello (2a cella termolegno)" ed E11.7, E11.8 "Cella essiccazione tavole massello (3a cella termolegno)", simili alle emissioni autorizzate E11.3, E11.4 "Cella essiccazione tavole massello (1a cella termolegno)";
- sostituzione della torcia del depuratore di cui alla emissione E13.1 "Depuratore acque: torcia biogas" con la nuova torcia identificata con la nuova emissione E13.6 "Depuratore acque: torcia biogas";
- installazione di un nuovo essiccatoio fogli tinti (ESS001) che darà luogo ai nuovi punti di emissione E2.8, E2.9 "Essiccatoio fogli tinti ess001 (riscaldamento)" ed E2.10 "Essiccatoio fogli tinti ess001 (raffreddamento)";
- eliminazione della emissione autorizzata E12.1 "Aspirazione centralizzata falegnameria", che verrà sostituita dalla nuova emissione E12.2 "Aspirazione centralizzata falegnamerie e seconda sega blocchi", con un valore di Portata massima che passerà da 20.000 Nmc/h della E12.1 a 40.000 Nmc/h;
- sostituzione della caldaia da 120 kW all'interno della centrale termica "termolegno" afferente alla emissione E15.5 "Impianto termico cella essiccazione tavole massello" con un nuovo impianto termico di potenza superiore (209 kW, alimentato a metano);
- sostituzione della centrale termica del depuratore alimentata a biogas di cui alla emissione E13.2 "Depuratore acque: impianto termico (315 kW, a biogas)", con nuovo impianto termico alimentato a gasolio di potenzialità pari a 349 kW, che darà luogo alla nuova emissione E13.7 "Depuratore acque: impianto termico (349 kW, a gasolio)";
- modifica della denominazione della emissione E13.3 "Depuratore acque: serbatoio acido acetico" in emissione E13.3 "Depuratore acque: serbatoio nutriente", a seguito della dismissione dell'acido acetico come nutriente dell'impianto di ossidazione aerobica;
- adempimento a quanto richiesto con la prescrizione di cui al punto 6. del paragrafo D. dell'Allegato A dell'AUA vigente.

Per quanto concerne l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, non è stata indetta la Conferenza

di Servizi, come previsto per i procedimenti di aggiornamento all'art. 269 comma 3 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.

Con nota PG/2025/6744 del 14/01/2025, aggiornata in data 13/06/2025 con PG/2025/107425, il responsabile dell'endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha richiesto al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae, ai sensi di quanto stabilito dal punto 3 della D.G.R. 960/99 e dalla circolare del Direttore Generale di Arpae del 31/12/15 PGDG/2015/7546, di acquisire la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle modifiche richieste.

Con nota PG/2025/6748 del 14/01/2025, aggiornata in data 13/06/2025 con PG/2025/107426, il responsabile dell'endoprocedimento relativo all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ha richiesto al Dipartimento di Sanità Pubblica della Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Forlì, una valutazione per quanto di competenza circa le modifiche richieste relativamente alle emissioni in atmosfera dello stabilimento, ai sensi di quanto stabilito nella nota della Regione Emilia Romagna PG/2016/471501 del 22/06/16, acquisita da Arpae al prot. PGFC/2016/9353.

L'Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Forlì – Dipartimento di Sanità Pubblica con nota del 08/07/2025 prot. n. 177762, acquisita al prot. 08/07/2025.0122919.E, ha fatto pervenire il proprio parere favorevole, di seguito riportato:

“In relazione alla richiesta di parere (ns prot. 156467) per la pratica di cui all’oggetto (ns prot. 14887),

precisato che il Servizio PSAL ha ritenuto che non vi fossero profili di sua specifica competenza, trattandosi di una procedura di autorizzazione ambientale,

premesso che trattasi di industria insalubre di seconda classe c.5 ai sensi del D.M. 5 settembre 1994 in contesto prevalentemente residenziale comprendente anche “recettori sensibili”,

richiamati i contenuti dei precedenti pareri AUSL (ns prot.2023/0310056/P del 24/11/2023 e ns prot.0164395 del 17/06/2024)

valutata la documentazione presentata e in particolare:

1. Le conclusioni dello Studio meteo diffusionale per la valutazione delle ricadute di polveri derivanti da E5.3 – E6.7 e di formaldeide derivanti da E6.1, che portano a “ ritenere le altezze dei punti emissivi considerati adeguati, visto l’ampio rispetto dei valori limite”

2. Le considerazioni espresse nel punto 4 (Progetto di adeguamento) della Scheda C (Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti) allegata all’istanza di MSA in oggetto, da parte della Ditta ALPI a seguito di valutazione della fattibilità tecnica per elevare i camini relativi ai punti di emissione E11.3 ed E11.4 e conseguentemente anche per i nuovi punti di emissione similari E11.5- E11.6- E11.7-E11.8, che si ritengono esaustive rispetto a quanto espresso nel ns precedente parere (ns prot. 0164395 del 17/06/2024) e che chiariscono che l’elevazione dei camini stessi avrebbe conseguenze negative in termini di stabilità e di corretto funzionamento degli stessi, precisando che “il flusso d’aria inoltre, peraltro privo di inquinanti, non è costante durante la giornata ma si attiva solo al bisogno per permettere la regolazione termo-igrometrica della cella con una portata abbondantemente inferiore alla portata massima dichiarata di 2500 Nmc/h” e che “la temperatura di 75°C è quella massima di processo all’interno della cella, per cui in emissione si avrà aria a temperatura sicuramente inferiore, che sarà emessa verso l’alto con bassi valori di portata e sicuramente non potrà interferire con le vicine abitazioni collocate ad una distanza minima di circa 37 mt, tra l’altro ben schermate da un’ alberatura presente sia all’interno del cortile aziendale che all’esterno sul viale di pertinenza comunale”

3. Le caratteristiche (tipologia di lavorazione, altezza dei camini, presenza o meno di sistemi di

abbattimento) delle altre nuove emissioni oggetto del presente procedimento, così come chiarite nelle integrazioni del 26/05/2025 prodotte dalla Ditta ALPI su richiesta di ARPAE

4. Le conclusioni della Relazione di livello 1 relativa alla valutazione degli impatti odorigeni si esprime, per quanto di specifica competenza della scrivente U.O. Igiene e Sanità' Pubblica, parere favorevole, nel rispetto delle valutazioni e decisioni di ARPAE ST e del D.Lgs 81/08 e s.m.i".

Con nota prot. n. 11/07/2025.125157.1 il Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae ha trasmesso la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria negativa relativamente alle emissioni in atmosfera, come di seguito riportata:

"Modifiche richieste e valutazioni normative e tecniche

1. *Installazione N°2 nuovi punti di emissione E6.8-E6.9 derivanti da "CAMERA STAGIONATURA BLOCCHI": presso il reparto Incollaggio dello Stabilimento LEGNO, sono presenti delle camere di stagionatura blocchi in cui vengono messi ad essiccare i blocchi di legno incollati e pressati, in attesa che la colla catalizzi. Tali camere sono dotate di due camini già autorizzati con emissioni identificate come E6.3 ed E6.4 a cui si aggiungono due nuove emissioni che saranno identificate come E6.8 e E6.9 simili a quelle attualmente autorizzate.*

Valutazione: non si rilevano condizioni tecniche che evidenzino la necessità di autorizzare dette emissioni in maniera diversa dalle altre aventi caratteristiche simili già autorizzate

2. *Installazione di n°2 nuove celle di essiccazione del materiale realizzato e venduto in tavole (masselli) denominate "Termolegno", con introduzione dei seguenti nuovi punti di emissione simili ai punti di emissione esistenti E11.3-E11.4 (1° cella termolegno) già autorizzati con la DET-AMB-2024-998 del 21/02/2024 e nella successiva DET-AMB-2024-4242 del 31/07/2024:*

- . E11.5 - Cella essiccazione tavole massello (2° termolegno)
- . E11.6 - Cella essiccazione tavole massello (2° termolegno)
- . E11.7 - Cella essiccazione tavole massello (3° termolegno)
- . E11.8 - Cella essiccazione tavole massello (3° termolegno)

Valutazione: non si rilevano condizioni tecniche che evidenzino la necessità di autorizzare dette emissioni in maniera diversa dalle altre aventi caratteristiche simili già valutate nel 2024 da questo servizio.

3. *Sostituzione della torcia del depuratore E13.1 che verrà eliminata, con la nuova torcia identificata con e13.6- nuova torcia biogas:*

Presso il Depuratore aziendale era già presente una torcia per la combustione del biogas derivante dalla sezione reattore anaerobico, individuata in AUA con il punto di emissione e13.1 depuratore acque: torcia biogas. Le attività di modifica al depuratore aziendale comportano la dismissione di quella torcia e l'installazione di una nuova torcia identificata con l'emissione E13.6 DEPURATORE ACQUE: TORCIA BIOGAS.

Valutazione: La nuova torcia che sostituirà quella precedentemente installata presenta caratteristiche idonee per il funzionamento con il nuovo impianto. Si evidenzia che nella modifica attuale dell'impianto il gestore ha introdotto un elemento di cambiamento molto significativo dal punto di vista ambientale cioè ha proposto di eliminare la caldaia di recupero energetico ricavato dalla combustione in una caldaia del biogas prodotto nel reattore anaerobico sostituendola con una caldaia a gasolio di potenzialità termica superiore. Nella futura configurazione pertanto tutto il biogas prodotto nel reattore anaerobico verrà bruciato in torcia delegando il riscaldamento del reattore ad una caldaia a gasolio.

La ditta nel merito della modifica prevista, anche a seguito di richiesta di approfondimento "circa le motivazioni per cui viene ritenuto tecnicamente non fattibile l'utilizzo energetico del biogas, che sarebbe ambientalmente preferibile rispetto alla semplice combustione in torcia" ha risposto

che “L'utilizzo energetico del biogas prodotto nella fase di digestione anaerobica del processo di depurazione delle acque è stato sospeso per l'elevata corrosione a cui era sottoposto il bruciatore della caldaia”, tuttavia la risposta non chiarisce né esplicita se la corrosione sia un problema persistente, se siano state valutate o implementate soluzioni alternative per mitigare tale corrosione, ovvero le motivazioni che rendono non perseguibile l'utilizzo energetico del biogas al posto della caldaia alimentata a gasolio dato atto che l'analisi del biogas presentata identifica un biogas con un buon contenuto di metano (40%) con una portata di produzione idonea per il recupero energetico (135 000 mc/a) e non si è relazionato sulla variabilità nella composizione o portata del biogas che impediscono la funzionalità continua dell'impianto termico.

In relazione alle condizioni di corrosione della caldaia, queste evidentemente sono determinate anche dalle modalità con la quale si depura il biogas in entrata al bruciatore soprattutto dai gas acidi che inducono i processi corrosivi della caldaia e delle sue parti.

In relazione alle motivazioni che hanno generato la corrosione della caldaia non sono stati forniti dettagli specifici.

Dal punto di vista ambientale, prevedere la dismissione della combustione completa di un biogas di qualità accettabile autoprodotta (come dimostrato dalle analisi) sostituendo l'impianto termico con una caldaia a gasolio appare uno spreco di risorse, soprattutto se non supportato da dati oggettivi e può configurare un peggioramento ambientale rispetto alla configurazione autorizzata.

Molto più sostenibile sarebbe stata la scelta di mantenere in funzione la caldaia di combustione del biogas come sistema di recupero energetico, mantenere la presenza della torcia per le condizioni di emergenza ed eventualmente prevedere un sistema in parallelo come quello proposto per venire incontro alle situazioni nelle quali la caldaia a biogas non potesse garantire stabilmente la funzione richiesta.

Si rileva da ultimo che non è stato relazionato e approfondito il problema legato alla sicurezza di un sistema alternativo alla torcia, nel caso in cui quest'ultima non dovesse funzionare.

La presenza contemporanea di caldaia e torcia permetteva di avere un doppio sistema di abbattimento del biogas, ovvero del metano presente, che evitava la fuoriuscita diretta dello stesso in atmosfera qualora uno dei due non potesse funzionare; si deve tener conto che la produzione del metano nella reattore anaerobico non è facilmente modulabile visto il funzionamento in continuo del depuratore. L'assenza di due sistemi di trattamento delle emissioni alternative potrebbe determinare l'emissione in atmosfera del biogas non trattato non accettabile in base alla normativa vigente.

4. Installazione nuovo essiccatoio fogli tinti (ESS001) che darà luogo ai seguenti nuovi punti di emissione:
 - . E2.8 - Essiccatoio fogli tinti ESS001 (Riscaldamento)
 - . E2.9 - Essiccatoio fogli tinti ESS001 (Riscaldamento)
 - . E2.10 Essiccatoio fogli tinti ESS001 (Raffreddamento)

Valutazione: non si rilevano condizioni tecniche che evidenzino la necessità di autorizzare dette emissioni in maniera diversa dalle altre aventi caratteristiche già valutate nel 2024 da questo servizio (E3.1 ed E3.2)

5. Sostituzione della batteria filtrante e modifica dell'impianto di aspirazione della falegnameria oggi autorizzato con E12.1 (Aspirazione centralizzata falegnameria) che verrà dismesso e sostituito dal nuovo punto di emissione E12.2 - ASPIRAZIONE CENTRALIZZATA FALEGNAMERIE E SECONDA SEGA BLOCCHI. Rispetto al precedente assetto sarà aumentata la portata dagli attuali 20.000 Nm³/h della E12.1 a 40.000 Nm³/h della E12.2.

Valutazione: la verifica della velocità di filtrazione del nuovo filtro rispetto alla superficie filtrante ed alla portata richiesta, evidenzia la conformità dell'impianto di abbattimento rispetto ai criteri Criaer (capitolo 3)

6. Sostituzione della caldaia da 120 kW all'interno della centrale termica "termolegno" afferente al punto di emissione E15.5 - IMPIANTO TERMICO CELLA ESSICCAZIONE TAVOLE MASSELLO con un nuovo impianto termico di potenza superiore (209 kw, alimentato a metano).

Valutazione: non si rilevano elementi ostativi alla sostituzione della caldaia con il nuovo impianto termico

7. Sostituzione della centrale termica del depuratore alimentata a biogas IDENTIFICATA COME E13.2, con nuovo impianto termico alimentato a gasolio di potenzialità 349 kW, che darà luogo al nuovo punto di emissione identificato come E13.7 - DEPURATORE ACQUE: IMPIANTO TERMICO (349 KW, A GASOLIO).
8. Modifica denominazione E13.3- DEPURATORE ACQUE: SERBATOIO ACIDO ACETICO in E13.3- DEPURATORE ACQUE: SERBATOIO NUTRIENTE, a seguito della dismissione dell'acido acetico come nutriente dell'impianto di ossidazione aerobica.

Descrizione del ciclo produttivo generale e materie prime impiegate

Per visionare la descrizione del ciclo produttivo si rimanda alla relazione del Gestore

Conclusioni

In relazione a quanto sopra rilevato, si ritiene che non sussistano elementi ostativi all'accoglimento del rilascio dell'AUA nel rispetto di quanto indicato per le singole modifiche, a parte per quanto riguarda la modifica di seguito indicata. Per quanto attiene la modifica relativa alla sostituzione della caldaia di recupero energetico (calore) a biogas, con una caldaia a gasolio e sostituzione della torcia esistente si evidenziano le criticità sopra descritte; al momento attuale si ritiene che la documentazione presentata, ovvero le motivazioni addotte non forniscono gli elementi necessari per permettano di superare le criticità evidenziate e valutare positivamente la modifica proposta".

Sulla base delle motivazioni indicate nelle Conclusioni della relazione tecnica del Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae sopra riportata, si è ritenuto che l'istanza di modifica sostanziale di AUA relativamente all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e smi, non potesse essere accolta positivamente, per quanto attiene la modifica relativa alla sostituzione della caldaia di recupero energetico (calore) a biogas (emissione E13.2), con una caldaia a gasolio (emissione E13.7) e sostituzione della torcia esistente (emissione E13.1) con una nuova torcia (emissione E13.6).

Quanto rilevato nella nella relazione tecnica del Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae avente prot. 11/07/2025.125157.I costituiva, per quanto sopra argomentato, un motivo ostativo all'accoglimento della istanza di AUA relativamente all'endoprocedimento dell'autorizzazione delle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e smi.

Con nota prot. n. 125488 del 11/07/2025 il Responsabile del procedimento, sulla base del rapporto istruttorio del Responsabile dell'endoprocedimento relativo all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera del 11/07/2025, ha comunicato al SUAP del Comune di Modigliana i motivi ostativi all'accoglimento della istanza relativamente all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e smi.

Il SUAP del Comune di Modigliana, con nota prot. n. 011821 del 15/07/2025, acquisita al protocollo n. 127192 del 15/07/2025, ha comunicato alla Ditta i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza come rappresentati nella succitata nota di Arpae prot. n. 125488 del 11/07/2025.

Con PEC del 24/07/2025, assunta al protocollo di Arpae n. 134081 del 24/07/2025, la ditta ha trasmesso le proprie osservazioni a seguito della succitata comunicazione inerente i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, comunicando quanto di seguito riportato: *"Per il sostentamento del processo di depurazione nei periodi di fermo produttivo invernali si richiede installazione di nuovo impianto termico alimentato a gasolio di potenzialità 349 kW, che darà luogo al nuovo punto di emissione identificato come E13.7 - DEPURATORE ACQUE: IMPIANTO TERMICO (349 KW, A GASOLIO) in aggiunta all'emissione E13.2. Per sostenere un utilizzo sempre più virtuoso della risorsa biogas, quando disponibile, si prevede di avviare e completare un progetto di miglioramento per il suo sfruttamento (ad es. mediante cogenerazione per la produzione di energia elettrica). Lo studio del sistema virtuoso potrà essere presentato entro il 30 dicembre 2026"*.

Con nota prot. n. 137013 del 30/07/2025 il Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae ha trasmesso la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria positiva nel rispetto di prescrizioni e condizioni relativamente alle emissioni in atmosfera, di seguito riportata:

"...omissis..."

A seguito del preavviso di diniego l'azienda ha presentato le proprie osservazioni dichiarando quanto segue

Motivazioni della sostituzione della caldaia a biogas.

La richiesta di sostituzione della caldaia per il recupero termico del biogas (emissione E13.2) con una nuova caldaia a gasolio (Emissione E13.7), è stata dettata dalle seguenti motivazioni.

La collocazione dell'impianto di depurazione prevede che l'unico fabbisogno termico sfruttabile nello stabilimento sia costituito dal mantenimento della temperatura ottimale del reattore biologico dello stesso depuratore, in un range compreso tra i 30 e i 35°, esclusivamente nel periodo invernale (indicativamente da dicembre a marzo).

Nel periodo estivo infatti la temperatura ottimale del reattore viene mantenuta in maniera naturale grazie alle temperature ambientali.

Durante il periodo invernale inoltre occorre considerare la riduzione dell'attività a partire da metà dicembre fino a metà gennaio, propedeutiche al fermo impianto del periodo natalizio (indicativamente dal 20 dicembre al 10 gennaio).

Questa riduzione dell'attività e a maggior ragione il fermo impianto, fa venire meno la produzione di biogas derivante dallo stesso processo. Per sopperire dunque al fabbisogno termico invernale, comunque necessario per tenere attivo il reattore biologico, considerate le caratteristiche dell'impianto e il contesto ambientale di riferimento, si rende necessaria l'implementazione di un impianto alimentato a gasolio.

Pertanto la modifica richiesta al punto 7, di seguito richiamata:

7. Sostituzione della centrale termica del depuratore alimentata a biogas IDENTIFICATA COME E13.2, con nuovo impianto termico alimentato a gasolio di potenzialità 349 kW, che darà luogo al nuovo punto di emissione identificato come E13.7 - DEPURATORE ACQUE: IMPIANTO TERMICO (349 KW, A GASOLIO). Si riportano in allegato C.10 le caratteristiche tecniche dell'impianto.

viene rimodulata come segue

Per il sostentamento del processo di depurazione nei periodi di fermo produttivo invernali si richiede installazione di nuovo impianto termico alimentato a gasolio di potenzialità 349 kW, che darà luogo al nuovo punto di emissione identificato come E13.7 - DEPURATORE ACQUE:

IMPIANTO TERMICO (349 KW, A GASOLIO) in aggiunta all'emissione E13.2.

Per sostenere un utilizzo sempre più virtuoso della risorsa biogas, quando disponibile, si prevede di avviare e completare un progetto di miglioramento per il suo sfruttamento (ad es. mediante cogenerazione per la produzione di energia elettrica).

Lo studio del sistema virtuoso potrà essere presentato entro il 30 dicembre 2026.

Visti i chiarimenti presentati dalla ditta, richiamati sopra, dato atto che la stessa prevede di completare un progetto di miglioramento per lo sfruttamento del biogas prodotto a parere dello scrivente Servizio, i motivi ostativi che avevano motivato il preavviso di diniego sono stati superati.

Conclusioni.

Stanti le motivazioni presentate dall'azienda si valuta di accogliere positivamente la richiesta presentata dalla ditta di installazione di nuovo impianto termico alimentato a gasolio di potenzialità 349 kW (E13.7) in aggiunta all'emissione E13.2; si prescrive che l'azienda presenti all'AC, entro il 30 dicembre 2026, un progetto di miglioramento per lo sfruttamento del biogas prodotto nel reattore anaerobico del depuratore (ad esempio con cogeneratore per la produzione di energia elettrica).

A regime la torcia dovrà rappresentare il sistema di abbattimento di riserva, privilegiando lo sfruttamento del biogas come fonte energetica alternativa ai combustibili fossili”.

Il responsabile dell'endoprocedimento relativo all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, valutata la documentazione presentata dalla Ditta successivamente alla comunicazione ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/90 e s.m.i., tenuto conto delle valutazioni espresse dal Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpa, ha ritenuto superati i motivi ostativi di cui alla nota prot. n. 125488 del 11/07/2025.

Per quanto riguarda le motivazioni dei valori limite e prescrizioni delle altre emissioni già autorizzate e non oggetto di modifica si rimanda alle valutazioni contenute nella precedente determinazione di autorizzazione ed aggiornamento della presente AUA.

Per le motivazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, della relazione tecnica del Servizio Territoriale di Forlì-Cesena di Arpa e del parere della Azienda U.S.L. della Romagna, ha consentito di autorizzare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 s.m.i. con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione, conservata agli atti, presentata per il rilascio dell'AUA adottata dalla Provincia di Forlì-Cesena con determinazione dirigenziale n. 594 del 04/03/2015 prot. n. 22364 del 04/03/2015, rilasciata dal Comune di Modigliana in data 19/03/2015 prot. n. 1790, successivamente aggiornata con i seguenti atti:

- determinazione n. DET-AMB-2024-998 del 21/02/2024, rilasciata dal SUAP del Comune di Modigliana in data 21/03/2024 prot. n. 3314;
- determinazione n. DET-AMB-2024-4242 del 31/07/2024, rilasciata dal SUAP del Comune di Modigliana in data 03/09/2024 prot. n. 9877;

e dalla documentazione allegata all'istanza di modifica sostanziale di AUA presentata al SUAP del Comune di Modigliana in data 10/12/2024 P.G.N. 14173 per il rilascio del presente aggiornamento, e successive integrazioni, con particolare riferimento alle osservazioni presentate in data 24/07/2025, a seguito della comunicazione dei motivi ostativi.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA NON SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera non sottoposte

alla presente autorizzazione, in quanto classificabili come “scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico” ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.:

EMISSIONI DIFFUSE DA IMPIANTO DI DEPURAZIONE ACQUE

proveniente da un impianto compreso alla lettera p) dell'allegato IV parte I del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

EMISSIONE E13.2 - DEPURATORE ACQUE: IMPIANTO TERMICO (315 kW, a biogas)

proveniente da un impianto compreso alla lettera ff) del punto 1. parte I dell'allegato IV alla parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. A tale emissione si applicano i valori di emissione previsti dal punto 1.3 lettera a) della Parte III dell'Allegato I del D.Lgs. 152/06 e s.m.i, come stabilito al punto C. 5 dell'Allegato 3A alla DGR 2236/09 e smi, senza l'obbligo di effettuazione degli autocontrolli periodici;

EMISSIONE E13.7 - DEPURATORE ACQUE: IMPIANTO TERMICO (349 kW, a gasolio)

proveniente da un impianto di combustione con potenza termica inferiore a 1 MW compreso alla lettera bb) punto 1. parte I dell'allegato IV alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. A tale emissione si applicano comunque i valori limite e le prescrizioni di seguito indicati che vengono specificatamente previsti dalla Regione Emilia-Romagna all'interno dei piani o programmi o delle normative di cui all'art. 271 commi 3 e 4 del DLgs. 152/06 e smi e che sono attualmente individuati al punto 1.2 della Parte III dell'Allegato I alla parte Quinta del DLgs 152/06 e smi, senza obbligo di monitoraggio, ai sensi di quanto stabilito dal punto 5) paragrafo C dell'Allegato 3A della D.G.R. 2236/2009 s.m.i.:

Inquinante	Limiti di concentrazione riferiti al 3% di O ₂
Polveri totali	150 mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	500 mg/Nmc
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	1.700 mg/Nmc

**EMISSIONE E14.1 LABORATORIO PROVE: ASPIRAZIONE CENTRALIZZATA
VASCHE SPERIMENTAZIONE TINTORIA**

**EMISSIONI E14.2, E14.3 LABORATORIO PROVE: ASPIRAZIONE VASCA
SPERIMENTAZIONE TINTORIA**

**EMISSIONI E14.4, E14.5, E14.6, E14.7, E14.8 LABORATORIO PROVE: CAPP A DI ASPIRAZIONE C/O
LABORATORIO ANALISI**

**EMISSIONE E14.9 LABORATORIO PROVE: ARMADIO STOCCAGGIO CHIMICI
LIQUIDI**

**EMISSIONE E14.10 LABORATORIO PROVE: ARMADIO STOCCAGGIO CHIMICI
SOLIDI**

**EMISSIONE N. 14.11 LABORATORIO PROVE: CAPP A DI ASPIRAZIONE SU
BILANCIA PESATURA COLORI**

provenienti da impianti compresi alla lettera jj) punto 1. parte I dell'allegato IV alla parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

2. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera:

EMISSIONE E1.1 VASCHE TINTORIA sotto tettoia esterna

**EMISSIONE E1.4 RICAMBIO ARIA LOCALE SERBATOI STOCCAGGIO LIQUIDI
PER TINTORIA**

EMISSIONE E1.5	RICAMBIO ARIA SOPPALCO SERBATOI STOCCAGGIO LIQUIDI PER TINTORIA
EMISSIONE E1.6	SERBATOIO ACQUA OSSIGENATA
EMISSIONE E1.7	SERBATOIO ACQUA OSSIGENATA
EMISSIONE E1.8	SERBATOIO ACQUA OSSIGENATA
EMISSIONE E1.9	VASCHE TINTORIA AMBIENTE 1 - Estrattore per ricambio generale aria ambiente
EMISSIONE E1.10	VASCHE TINTORIA AMBIENTE 2 - Estrattore per ricambio generale aria ambiente
EMISSIONE E6.2	SERBATOIO STOCCAGGIO COLLA VINILICA
EMISSIONE E13.3	DEPURATORE ACQUE: SERBATOIO NUTRIENTE
EMISSIONE E13.4	DEPURATORE ACQUE: SERBATOIO OSSIGENO
EMISSIONI E16.3, E16.4	OFFICINA MANUTENZIONE: RICAMBIO GENERALE ARIA AMBIENTE
EMISSIONE E16.6	LOCALE RICARICA BATTERIE STABILIMENTO PRINCIPALE
EMISSIONE E16.7	AREA RICARICA BATTERIE AREA ARRIVO MATERIA PRIMA

derivanti da sfiati e ricambi d'aria esclusivamente adibiti alla protezione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro in relazione alla temperatura, all'umidità e ad altre condizioni attinenti al microclima di tali ambienti; pertanto, ai sensi dell'art. 272 comma 5 del D.Lgs.152/06, a tali emissioni non si applica il Titolo I della Parte Quinta del citato decreto.

3. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera:

EMISSIONE E15.2, E15.3 - IMPIANTO TERMICO UFFICI (255 kW cad., a metano)

EMISSIONE E15.4 - IMPIANTO TERMICO ABITAZIONE CUSTODE (30 kW, a metano)

relative ad impianti termici civili di potenza termica inferiore a 3 MW, rientranti nel Titolo II della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 ed in quanto tali non sono soggette ad autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art. 269 del Titolo I del citato Decreto.

D. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni convogliate in atmosfera** derivanti dalla fabbricazione di fogli da impiallacciatura e di pannelli a base di legno **sono autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite:**

EMISSIONI DIFFUSE DA LINEA FANGHI DEPURATORE ACQUE

Tenuto conto che la linea di trattamento acque comprende una fase di digestione anaerobica tale da comportare inevitabilmente un contenimento delle sostanze potenzialmente odorigene, non si indicano particolari prescrizioni per le emissioni diffuse derivanti dalla linea di trattamento dei fanghi.

EMISSIONE E1.2 - PESA COLORANTI MANUALE

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce

Portata massima	3.200	Nmc/h
Altezza minima	3,5	m
Durata	16	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri totali	20	mg/Nmc

EMISSIONE E1.3 - PESA COLORANTI AUTOMATICA

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce

Portata massima	1.600	Nmc/h
Altezza minima	3,5	m
Durata	16	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri totali	20	mg/Nmc

EMISSIONI E2.8, E2.9 - ESSICCATOIO FOGLI TINTI ESS001 (RISCALDAMENTO)

Portata massima	9.000	Nmc/h
Altezza minima	12	m
Durata	24	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	50	mg/Nmc

EMISSIONE E2.10 - ESSICCATOIO FOGLI TINTI ESS001 (RAFFREDAMENTO)

Portata massima	50.000	Nmc/h
Altezza minima	12	m
Durata	24	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	50	mg/Nmc

EMISSIONI E3.1, E3.2, E3.3, E3.4, E3.5 - ESSICCATOIO FOGLI TINTI ESS002 (RISCALDAMENTO)

Portata massima	9.000	Nmc/h
Altezza minima	12	m
Durata	16	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	50	mg/Nmc

EMISSIONI E3.6, E3.7 - ESSICCATOI FOGLI TINTI ESS002 (RAFFREDAMENTO)

Portata massima	20.000	Nmc/h
Altezza minima	12	m
Durata	16	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	50	mg/Nmc
--	----	--------

EMISSIONI E4.1, E4.2, E4.3, E4.4 - ESSICCATOIO FOGLI TINTI ESS003 (RISCALDAMENTO)

Portata massima	9.000	Nmc/h
Altezza minima	12	m
Durata	16	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	50	mg/Nmc
--	----	--------

EMISSIONE E4.5 - ESSICCATOIO FOGLI TINTI ESS003 (RAFFREDAMENTO)

Portata massima	27.000	Nmc/h
Altezza minima	12	m
Durata	16	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	50	mg/Nmc
--	----	--------

EMISSIONE E4.6 - ESSICCATOIO FOGLI TINTI ESS003 (RAFFREDAMENTO)

Portata massima	23.000	Nmc/h
Altezza minima	12	m
Durata	16	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	50	mg/Nmc
--	----	--------

EMISSIONE E4.7 - ESSICCATOI FOGLI TINTI ESS003 (RAFFREDAMENTO)

Portata massima	33.000	Nmc/h
Altezza minima	12	m
Durata	16	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	50	mg/Nmc
--	----	--------

EMISSIONE E5.1 – CAPPE TINTEGGIATRICI

Portata massima	10.000	Nmc/h
Altezza minima	8,5	m
Durata	16	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	20	mg/Nmc

EMISSIONE E5.2 – IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO TINTEGGIATRICI (63+63 kW, a metano)

Portata massima	200	Nmc/h
Altezza minima	12	m
Durata	16	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Ossidi di azoto	350	mg/Nmc

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

EMISSIONE E5.3 - ASPIRAZIONE CARICO GABBIE E RINFORZO TESTATE

Impianto di abbattimento: filtro a maniche dotato di pressostato differenziale

Portata massima	6.000	Nmc/h
Altezza minima	5,5	m
Durata	16	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti		
Polveri totali	10	mg/Nmc

EMISSIONE E6.1 – CAPPE INCOLLATRICI

Portata massima	70.000	Nmc/h
Altezza minima	4,5	m
Durata	24	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Formaldeide	2	mg/Nmc

EMISSIONE E6.3 - CAMERA DI STAGIONATURA BLOCCHI

Portata massima	3.500	Nmc/h
Altezza minima	6	m
Durata	24	h/g

EMISSIONE E6.4 - CAMERA DI STAGIONATURA BLOCCHI

EMISSIONE E6.8 - CAMERA DI STAGIONATURA BLOCCHI

EMISSIONE E6.9 - CAMERA DI STAGIONATURA BLOCCHI

Portata massima	4.500	Nmc/h
Altezza minima	6	m
Durata	24	h/g

EMISSIONE E6.5 - FORNO ACCOPPIAMENTI

Portata massima	8.000	Nmc/h
Altezza minima	6	m
Durata	24	h/g

EMISSIONE E6.7 - CABINA ASPIRAZIONE PESATURA PIGMENTI COLLA

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce dotato di pressostato differenziale

Portata massima	8.000	Nmc/h
Altezza minima	2,65	m
Durata	24	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti: Polveri totali	3	mg/Nmc

EMISSIONE E7.1 - ASPIRAZIONE PIALLATRICI

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce

Portata massima	20.000	Nmc/h
Altezza minima	6	m
Durata	24	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti: Polveri totali	10	mg/Nmc

EMISSIONI E7.2, E7.3, E7.4 - ASPIRAZIONE TRANCE

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce

Portata massima	50.000	Nmc/h
Altezza minima	6	m
Durata	24	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti: Polveri totali	10	mg/Nmc

EMISSIONE E7.5 - SILO STOCCAGGIO CENTRALIZZATO POLVERI

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce

Portata massima	10.000	Nmc/h
Altezza minima	14	m
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
----------------	----	--------

EMISSIONI E8.5, E8.6 - ESSICCATOIO PRODOTTO FINITO ESS005 (RISCALDAMENTO)

Portata massima	12.000	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	16	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	50	mg/Nmc
--	----	--------

EMISSIONE E8.7 - ESSICCATOIO PRODOTTO FINITO ESS005 (RAFFREDDAMENTO)

Portata massima	56.000	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	16	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	50	mg/Nmc
--	----	--------

EMISSIONI E9.1, E9.2 - ESSICCATOIO PRODOTTO FINITO ESS006 (RISCALDAMENTO)

EMISSIONE E10.1 - ESSICCATOIO PRODOTTO FINITO ESS007 (RISCALDAMENTO)

Portata massima	7.000	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	16	h/g

EMISSIONI E9.3, E9.4 - ESSICCATOIO PRODOTTO FINITO ESS006 (RAFFREDDAMENTO)

EMISSIONE E10.2, E10.3 - ESSICCATOIO PRODOTTO FINITO ESS007 (RAFFREDDAMENTO)

Portata massima	35.000	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	16	h/g

EMISSIONI E11.3, E11.4 - CELLA ESSICCAZIONE TAVOLE MASSELLO (1° cella termolegno)

Portata massima	2.500	Nmc/h
Altezza minima	4,67	m
Durata	24	h/g

EMISSIONI E11.5, E11.6 - CELLA ESSICCAZIONE TAVOLE MASSELLO (2° cella termolegno)

Portata massima	2.500	Nmc/h
Altezza minima	4,67	m
Durata	24	h/g

EMISSIONI E11.7, E11.8 - CELLA ESSICCAZIONE TAVOLE MASSELLO (3° cella termolegno)

Portata massima	2.500	Nmc/h
Altezza minima	4,67	m
Durata	24	h/g

EMISSIONE E12.2 - ASPIRAZIONE CENTRALIZZATA FALEGNAMERIE E SECONDA SEGA BLOCCHI

Impianto di abbattimento: filtro a maniche con pressostato differenziale

Portata massima	40.000	Nmc/h
Altezza minima	11	m
Durata	16	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri totali	10	mg/Nmc
Formaldeide	2	mg/Nmc

EMISSIONE E13.6 - DEPURATORE ACQUE: TORCIA BIOGAS

Portata massima	100	Nmc/h
Altezza minima	4,5	m
Durata	24	h/g

Dovrà essere garantita una efficienza minima di combustione del 99% espressa come $\text{CO}_2/(\text{CO}_2+\text{CO})$.

EMISSIONE E15.1 – IMPIANTO TERMICO STABILIMENTO PRINCIPALE (13.900 kW, a metano)

Medio impianto di combustione esistente, dotato di un sistema di controllo della combustione ai sensi dell'art. 294 commi 1. e 3-bis. del D.lgs. 152/06 e s.m.i.

Portata massima	22.000	Nmc/h
Altezza minima	13	m
Durata	24	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Ossidi di Azoto (NO_x) espressi come NO_2	200	mg/Nmc

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

EMISSIONE E15.5 – IMPIANTO TERMICO CELLE ESSICCAZIONE TAVOLE MASSELLO (209 kW, a metano)

Portata massima	800	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Durata	24	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Ossidi di Azoto (NO_x) espressi come NO_2	350	mg/Nmc

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

EMISSIONE E15.6 – IMPIANTO TERMICO OFFICINA (206 kW a metano)

Portata massima	800	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Durata	24	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂	350	mg/Nmc

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

EMISSIONI E15.7, E15.8, E15.9 – IMPIANTI TERMICI STABILIMENTO ESSICCATOI FOGLI TINTI (3.480 kW cad., a metano)

Medio impianto di combustione esistente, dotato di un sistema di monitoraggio dei parametri di combustione (O₂, CO e temperatura)

Portata massima	5.600	Nmc/h
Altezza minima	12	m
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti **fino al 31/12/2029:**

Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂	350	mg/Nmc
--	-----	--------

Concentrazione massima ammessa di inquinanti **a partire dal 01/01/2030:**

Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂	250	mg/Nmc
--	-----	--------

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

EMISSIONE E16.1 - OFFICINA MANUTENZIONE: ASPIRAZIONE FUMI DI SALDATURA

Portata massima	1.500	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Durata	Saltuaria	

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂	5	mg/Nmc
Monossido di Carbonio (CO)	10	mg/Nmc

EMISSIONE E16.2 - OFFICINA MANUTENZIONE: LAVORAZIONI MECCANICHE E SMERIGLIATURA

Portata massima	3.000	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Durata	Saltuaria	

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Nebbie oleose	10	mg/Nmc
---------------	----	--------

EMISSIONE E16.5 - OFFICINA MANUTENZIONE: CABINA DI VERNICIATURA

Impianto di abbattimento: filtri paint stop in fibra di vetro

Portata massima	12.000	Nmc/h
Altezza minima	5	m
Durata	0,5	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri totali	3	mg/Nmc
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	50	mg/Nmc

2. **Entro il 30/12/2026** dovrà essere presentato un progetto di miglioramento per lo sfruttamento del biogas prodotto nel reattore anaerobico del depuratore (ad esempio con cogeneratore per la produzione di energia elettrica), con le tempistiche di realizzazione. A regime la torcia dovrà rappresentare il sistema di abbattimento di riserva, privilegiando lo sfruttamento del biogas come fonte energetica alternativa ai combustibili fossili. Il progetto in questione, completo di tutta la documentazione necessaria alla sua valutazione, dovrà essere presentato nel rispetto delle procedure per le modifiche di AUA di cui all'art. 6 del DPR 59/2013.
3. **Entro due mesi** dalla data di messa in esercizio le **nuove emissioni E6.8 e E6.9** (coinvolte nell'attività di "Stratificazione di legno e plastica" di cui all'art. 275 DLgs 152/06) dovranno essere dotate di idonei dispositivi contaore (es: amperometro) con sistema di registrazione, da cui risulti il tempo effettivo di utilizzo degli impianti ad essa afferenti. Il tempo di utilizzo mensile dovrà essere annotato sul **registro** di cui al successivo punto 16. Entro la medesima scadenza la Ditta dovrà comunicare la tipologia del dispositivo installata con Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), all'Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpae Servizio Territoriale Distretto di Forlì (PEC: aoofo@cert.arpa.emr.it).
4. Le **emissioni E6.1, E6.3, E6.4, E6.5, E8.5, E8.6, E8.7, E9.1, E9.2, E9.3, E9.4, E10.1, E10.2, E10.3** (coinvolte nell'attività di "Stratificazione di legno e plastica" di cui all'art. 275 DLgs 152/06) devono essere dotate di idonei dispositivi contaore (es: amperometro) con sistema di registrazione, da cui risulti il tempo effettivo di utilizzo degli impianti ad essa afferenti. Il tempo di utilizzo mensile dovrà essere annotato sul **registro** di cui al successivo punto 16.
5. Per quanto riguarda i **Composti Organici Volatili (COV)** utilizzati nella attività di "Stratificazione di legno e plastica" (art. 275 e punto 15 della Tab. 1 della Parte III dell'allegato III di cui alla Parte V del DLgs 152/2006 e s.m.i.) di cui alle **emissioni E6.1, E6.3, E6.4, E6.5, E6.8, E6.9, E8.5, E8.6, E8.7, E9.1, E9.2, E9.3, E9.4, E10.1, E10.2, E10.3**, le emissioni in atmosfera sono inoltre autorizzate nel rispetto dei valori limite e delle prescrizioni di seguito riportati:
 - a. il consumo massimo teorico di solvente è pari a 11.000 kg/anno;
 - b. valore limite di emissione totale annuo: 30 g/m² (grammi di solvente emesso per m² di legno incollato);
 - c. **entro il 30 aprile di ogni anno**, ai sensi del punto 4.1 della parte I dell'allegato III alla parte V del D.lgs. 03/04/06 n. 152, dovrà essere trasmessa all'Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena apposita documentazione, relativa all'anno precedente, attestante la conformità dell'impianto al valore limite di emissione totale autorizzato;
 - d. a tale scopo, secondo quanto indicato al punto 4.2 della parte I dell'allegato III alla parte V

del sopra citato decreto il Gestore dovrà effettuare, almeno 1 volta/anno, misurazioni di COV che attestino la conformità dell'impianto ai valori limite negli scarichi gassosi, nonché un piano di gestione dei solventi redatto secondo le indicazioni contenute nella parte V dell'allegato III alla parte Quinta del D.lgs. 152/06. Al fine di compilare la voce O1 del Piano di Gestione dei Solventi dovranno essere utilizzati i risultati delle misurazioni analitiche di COV effettuate sulle emissioni convogliate nel corso dell'anno di riferimento (**effettuando il monitoraggio** dei Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT) **almeno una volta all'anno** su **tutte le emissioni E6.1, E6.3, E6.4, E6.5, E6.8, E6.9, E8.5, E8.6, E8.7, E9.1, E9.2, E9.3, E9.4, E10.1, E10.2, E10.3**) e i tempi di effettiva attivazione delle emissioni (derivanti dalle registrazioni dei dispositivi contaore di cui ai precedenti punti 3. e 4.). Copia dei certificati analitici dovrà essere allegata al piano di gestione dei solventi;

- e. i consumi mensili di prodotti per incollaggio, validati dalle relative fatture di acquisto, devono essere annotati sul **registro** di cui al successivo punto 16. Tali consumi non devono essere superiori a Kg 5.500.000 di prodotti per incollaggio all'anno;
 - f. i quantitativi di legno sottoposti a trattamento di incollaggio, espressi in m², devono essere annotati mensilmente sul **registro** di cui al successivo punto 16;
6. Al sensi di quanto previsto al comma 7bis dell'art. 271 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., con riferimento ai seguenti prodotti per incollaggio:
- a. Adesivo 1203 (Akzo Nobel) - H350;
 - b. SADECOL P110R (SADEPAN) - H350;
 - c. Kaurit glue 337 liquid;
 - d. SADECOLL L3094G2 (SADEPAN);
- ogni cinque anni**, a decorrere dalla data di rilascio della presente autorizzazione, il gestore dello stabilimento trasmette tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est di Arpa e al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpa (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it), una relazione con la quale si analizza la disponibilità di alternative, se ne considerano i rischi e si esamina la fattibilità tecnica ed economica della sostituzione dei prodotti per incollaggio sopra citati contenenti "sostanze classificate". Sulla base della relazione di cui al precedente periodo, l'autorità competente potrà richiedere la presentazione di una domanda di aggiornamento o di rinnovo dell'autorizzazione.
7. In ottemperanza all'art. 269 comma 6 del DLgs 152/06, il Gestore dovrà comunicare, tramite Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), all'Autorità Competente (Arpa SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpa APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it), e al Comune di Modigliana, la **data di messa in esercizio** degli impianti di cui alle **nuove emissioni E2.8, E2.9, E2.10, E6.8, E6.9, E11.5, E11.6, E11.7, E11.8, E12.2, E13.6** e alla **emissione modificata E15.5**, con un anticipo di almeno 15 giorni.
8. **Tra la data di messa in esercizio**, di cui al punto precedente, **e la data di messa a regime** degli impianti di cui alle **nuove emissioni E2.8, E2.9, E2.10, E6.8, E6.9, E11.5, E11.6, E11.7, E11.8, E12.2, E13.6** e alla **emissione modificata E15.5** (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) **non possono intercorrere più di 60 giorni**.
9. Qualora non sia possibile il rispetto della data di messa in esercizio già comunicata (ai sensi del

precedente punto 7.) o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti (indicato al precedente punto 8.), il Gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena), i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del Gestore.

10. **Dalla data di messa a regime** degli impianti di cui alle **nuove emissioni E2.8, E2.9, E2.10, E12.2** e per un periodo di 10 giorni il Gestore provvederà ad **effettuare almeno tre monitoraggi** della emissione e precisamente uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in giorno intermedio scelto dalla ditta, effettuati possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. In ottemperanza all'art. 269 comma 6 del DLgs 152/06, **entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime** il Gestore è tenuto a trasmettere tramite Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it), copia dei certificati analitici contenenti i risultati delle misurazioni effettuate.
11. Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore **deve inviare** all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) oltre ai risultati dei rilievi di cui al precedente punto 10., una **relazione** che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del Gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario.
12. Il Gestore dovrà provvedere ad effettuare il **monitoraggio** delle **emissioni E1.2, E1.3, E2.1, E2.2, E2.3, E2.4, E2.5, E2.6, E2.7, E2.8, E2.9, E2.10, E3.1, E3.2, E3.3, E3.4, E3.5, E3.6, E3.7, E4.1, E4.2, E4.3, E4.4, E4.5, E4.6, E4.7, E5.1, E12.2** (solo per il parametro "Formaldeide"), **E16.1, E16.2, E16.5, E15.1, E15.7, E15.8, E15.9, E6.1, E6.3, E6.4, E6.5, E6.8, E6.9, E8.5, E8.6, E8.7, E9.1, E9.2, E9.3, E9.4, E10.1, E10.2, E10.3** con una **periodicità almeno annuale**, ossia entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo monitoraggio effettuato.
13. Il monitoraggio periodico alle **emissioni E5.3, E6.7, E7.1, E7.2, E7.3, E7.4, E7.5 e E12.2** (per il parametro Polveri totali) è sostituito dall'installazione di un pressostato differenziale, in modo da rilevare eventuali avarie negli impianti di abbattimento. I dati relativi alle ispezioni effettuate agli impianti di abbattimento, che dovranno avere una frequenza almeno mensile, trattandosi di filtri dotati di sistema di pulizia automatico ad aria compressa, devono essere annotati sul **registro** di cui al successivo punto 16. Dovrà essere effettuata periodica ed accurata manutenzione dei filtri, affinché siano mantenute nel tempo le caratteristiche di funzionamento.
14. Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività

prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del monitoraggio di competenza del Gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il Gestore di stabilimento dovrà comunicare all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel registro dei monitoraggi discontinui di cui al successivo punto 15. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.

Nel caso in cui il Gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- a. dare preventiva comunicazione all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
 - b. rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
 - c. nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro 30 giorni dalla data di riattivazione.
15. Le informazioni relative ai monitoraggi effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito **registro dei monitoraggi discontinui** con pagine numerate e bollate dall'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), firmate dal Gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.
16. Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpae competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale:
- dovrà essere annotato almeno mensilmente il tempo effettivo di utilizzo degli impianti di cui alle **emissioni E6.1, E6.3, E6.4, E6.5, E6.8, E6.9, E8.5, E8.6, E8.7, E9.1, E9.2, E9.3, E9.4, E10.1, E10.2, E10.3**, desumibile dal sistema di registrazione contabile come richiesto al precedenti punti 3. e 4.;
 - dovranno essere annotati mensilmente i consumi di prodotti per incollaggio, validati dalle fatture di acquisto, come richiesto al precedente punto 5. lettera e., relativamente agli impianti di cui alle **emissioni E6.1, E6.3, E6.4, E6.5, E6.8, E6.9, E8.5, E8.6, E8.7, E9.1, E9.2, E9.3, E9.4, E10.1, E10.2, E10.3**;
 - dovranno essere annotati mensilmente i quantitativi di legno sottoposti a trattamento di incollaggio, come richiesto al precedente punto 5. lettera f., relativamente agli impianti di cui alle **emissioni E6.1, E6.3, E6.4, E6.5, E6.8, E6.9, E8.5, E8.6, E8.7, E9.1, E9.2, E9.3, E9.4, E10.1, E10.2, E10.3**;
 - dovranno essere annotati i dati relativi alle ispezioni mensili effettuate agli impianti di abbattimento di cui alle **emissioni E5.3, E6.7, E7.1, E7.2, E7.3, E7.4, E7.5 e E12.2**, così come richiesto al precedente punto 13.

17. In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile, **qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati**, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

- a. l'attivazione di un eventuale sistema di abbattimento di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un sistema di abbattimento;
- b. la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
- c. la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicati via posta elettronica certificata all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), entro le 8 ore successive al verificarsi dell'anomalia di funzionamento, guasti o interruzione di esercizio degli impianti, come previsto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

18. Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento degli inquinanti installati sulle **emissioni E1.2, E1.3, E5.3, E6.7, E7.1, E7.2, E7.3, E7.4, E7.5, E12.2 ed E16.5** (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti) deve essere **registrata e documentabile** su supporto cartaceo o informatico riportante le informazioni previste in Appendice 2 dell'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006 (almeno sigla emissione, tipologia impianto di abbattimento, motivo interruzione dell'esercizio, data e ora dell'interruzione, data e ora del ripristino, durata della fermata in ore), e conservate a disposizione dell'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni. Tale registrazione, nel caso in cui l'impianto di abbattimento sia dotato di sistemi di controllo del suo funzionamento con registrazione in continuo, può essere sostituita, se completa di tutte le informazioni previste, con le seguenti modalità:

- da annotazioni effettuate sul tracciato di registrazione, in caso di registratore grafico (rullino

cartaceo, etc.);

- dalla stampa della registrazione, in caso di registratore elettronico (sistema informatizzato), riportante eventuali annotazioni.

Le fermate per manutenzione ordinaria degli impianti di abbattimento devono essere programmate ed eseguite in periodo di sospensione produttiva; in tali casi non si ritiene necessaria la registrazione.

19. Ogni emissione elencata in autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di emissione.

I **punti di misura/campionamento** devono essere preferibilmente collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento UNI EN 15259:2008; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato:

- ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempio di tali dispositivi erano descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D).

E' facoltà dell'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza tecnica e su specifica proposta dell'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena).

In funzione delle dimensioni del condotto devono essere previsti uno o più punti di prelievo come stabilito dalla norma UNI EN 15259:2008; quantomeno dovranno essere rispettate le indicazioni riportate nella tabella seguente:

Caratteristiche punti di prelievo e dimensioni del condotto

Condotti circolari		Condotti rettangolari		
Diametro (metri)	N° punti prelievo	Lato minore (metri)	N° punti prelievo	
fino a 1 m	1 punto	fino a 0,5 m	1 punto al centro del lato	
da 1 m a 2 m	2 punti (posizionati a 90°)	da 0,5 m a 1 m	2 punti	al centro dei segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
superiore a 2 m	3 punti (posizionati a 60°)	superiore a 1 m	3 punti	

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno almeno da 3 pollici filettato internamente passo gas e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente ad almeno 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

20. Al fine di garantire l'effettuazione di controlli e monitoraggi ai punti di emissione, con riferimento all'accessibilità in sicurezza dei punti di prelievo dovrà essere rispettato quanto di seguito riportato:

- L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.
- Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, etc.) devono essere dotati di parapetti normali con arresto al piede, secondo le definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.
- Le scale fisse con due montanti verticali a pioli devono rispondere ai requisiti di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs. n. 81/2008, che impone, come dispositivi di protezione contro le cadute a partire da 2,50 mt dal pavimento, la presenza di una gabbia di sicurezza metallica con maglie di dimensioni opportune atte a impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante piani intermedi, distanziate fra di loro ad una altezza non superiore a 8-9 metri circa. Il punto di accesso di ogni piano dovrà essere in una posizione del piano calpestabile diversa dall'inizio della salita per il piano successivo.
- Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale con arresto al piede su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro e comunque omologati per il sollevamento di persone. I punti di prelievo devono in ogni caso essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.
- Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo

Quota > 5 m e ≤ 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

- Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta.

- A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.
- La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:
 - parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
 - piano di calpestio orizzontale e antisdrucciolo;
 - protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.
- Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento e devono essere conformi per l'uso in esterno in sicurezza

21. Per la misurazione delle grandezze fisiche, dei componenti principali e dei valori limite degli inquinanti nelle emissioni indicati al precedente punto 1., **i metodi di riferimento sono quelli riportati nella successiva tabella** che, conformemente a quanto indicato dal D.Lgs. n. 152/2006, sono stati scelti in base alle pertinenti norme tecniche CEN, nazionali, ISO, altre norme internazionali o nazionali previgenti.

Metodi manuali e automatici di campionamento e analisi di emissioni

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Anidride Carbonica (CO ₂)	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
Nebbie d'olio	Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi UNICHIM 759; Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi NIOSH 5026; Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi UNI EN ISO 16703:2011
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	UNI EN 12619:2013
Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂	UNI EN 14792:2017 (*); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849:1996 (metodo di misura automatico) Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Monossido di Carbonio (CO)	UNI EN 15058:2017 (*); ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.)
Formaldeide	US EPA Method 323;

	US EPA 316; US EPA-TO11 A (**); NIOSH 2016 (**); UNI CEN/TS 17638:2021 (*)
--	---

(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.

(**) I metodi contrassegnati non sono espressamente indicati per Emissioni/Flussi convogliati, poiché il campo di applicazione risulta essere per aria ambiente o ambienti di lavoro. Tali metodi pertanto potranno essere utilizzati nel caso in cui l'emissione sia assimilabile ad aria ambiente per temperatura ed umidità. Nel caso l'emissione da campionare non sia assimilabile ad aria ambiente dovranno essere utilizzati necessariamente metodi specifici per Emissioni/Flussi convogliati; laddove non siano disponibili metodi specifici per Emissioni/Flussi convogliati, invece, potranno essere utilizzati metodi adeguati ad emissioni assimilabile ad aria ambiente, adottando gli opportuni accorgimenti tecnici in relazione alla caratteristiche dell'emissione.

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "*Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento*", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena), sentita l'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

22. I **valori limite di emissione** degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto.

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

La **valutazione di conformità** delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. In particolare saranno eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva sarà comunque di almeno un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) e la cui media ponderata sarà confrontata con il valore limite di emissione, nel solo caso in cui ciò sia ritenuto necessario in relazione alla possibile compromissione del campione, (ad esempio per la possibile saturazione del mezzo di collettamento dell'inquinante, con una conseguente probabile perdita e una sottostima dello stesso) oppure nel caso di emissioni a flusso non costante e non omogeneo.

Qualora vengano eseguiti più campionamenti consecutivi, ognuno della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione)

possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, la valutazione di conformità deve essere fatta su ciascuno di essi.

I risultati analitici dei controlli/monitoraggi eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni".

Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.

Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento e analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore, riportati in autorizzazione.

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del Gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006.

SCARICO DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI IN PUBBLICA FOGNATURA

Vista la domanda di Modifica Sostanziale A.U.A. inviata dalla Ditta ALPI SPA – Stabilimento Legno, pervenuta in data 10/12/2024 con prot. com.le 14173, intesa ad ottenere l'autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali provenienti dal fabbricato produttivo, sito nel Comune di Modigliana (FC), via della Repubblica n.34;

Vista la documentazione allegata alla predetta istanza;

Vista la L.R. 21/4/1999 n° 3 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D. Lgs. 3/4/2006 n° 152;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale 9/6/2003 n. 1053;

Visto il Regolamento Comunale d'Igiene;

Visto il Regolamento SII;

Visto il parere di HERA spa, favorevole con prescrizioni, acquisito al Prot. Com.le 1295 del 30/01/2025, nelle cui premesse è riportato quanto segue:

“Vista l'Autorizzazione Unica Ambientale Det. n. 594 del 04.03.2015 e s.m.i.

Rilevato che la modifica comunicata prevede per la matrice acque il revamping dell'impianto di depurazione con:

- dismissione della vasca di accumulo esistente da 1200 mc e realizzazione di una nuova vasca di accumulo da 2200 mc;*
- Installazione di un nuovo serbatoio per il dosaggio del cloruro ferrico volume 20 mc ad asse verticale;*
- dismissione del decantatore da 90 mc e installazione di un nuovo impianto di flottazione con aggiunta di chemicals portata max di progetto 75 mc/h;*
- realizzazione di nuova sezione impiantistica di denitrificazione costituita da n. 2 vasche da 1500 mc totali, dotate di sistema di miscelazione;*
- modifica alla fase di ossidazione aerobica che sarà svolta in parallelo nelle due vasche esistenti V1 e V2, con eliminazione dei cicli di denitrificazione, e aggiornamento del sistema di areazione e miscelazione (diffusori e piattelli) in vasca V1;*
- collegamento in parallelo dei due chiarificatori attualmente collegati in serie;*
- installazione nuovo filtro rotativo a tele dotato di controlavaggio, in sostituzione dell'esistente filtro a sabbia;*
- nuova sezione impiantistica costituita da filtro a sabbia con presenza di fango biologico, per l'abbattimento delle aldeidi;*
- installazione n. 2 presso-coclee in sostituzione dell'esistente filtro-pressa;*
- installazione di un ispessitore fanghi costituito da una vasca da 250 mc;*
- modifica della centrale termica con dismissione del bruciatore alimentato a biogas con uno da 349 kW alimentato a gasolio;*
- installazione nuova torcia biogas;*
- utilizzo di nuovi prodotti chimici antiodore, antischiuma e nutriente a base di melasso in sostituzione dell'acido acetico e glicole come additivo in ossidazione aerobica.*

Considerato che non sono richieste modifiche quali-quantitative alle acque reflue autorizzate.”;

CARATTERISTICHE

- Responsabile dello scarico:	Alpi S.p.A.
- Indirizzo dell'insediamento da cui origina lo scarico:	VIALE DELLA REPUBBLICA, 34 - MODIGLIANA
- Destinazione dell'insediamento:	PRODUZIONE IMPIALLACCIATI DEL LEGNO
- Portata massima autorizzata:	300.000 mc/anno - 1500 mc/gg - 20 l/sec
- Classificazione dello scarico	Acque reflue industriali
- Recettore dello scarico:	Fognatura nera 'tipo B'
- Sistemi di trattamento prima dello scarico:	Impianto di depurazione
- Impianto finale di trattamento	IMPIANTO DEP. MODIGLIANA, SP FAENTINA AGNANO MODIGLIANA

PRESCRIZIONI

1) L'impianto di depurazione aziendale, nel nuovo assetto impiantistico sarà costituito da:

LINEA ACQUA

- 1) vasca di accumulo ed equalizzazione 2200 mc e serbatoio per il dosaggio di cloruro ferrico 20 mc;
- 2) reattore Fenton per esaurimento perossido di idrogeno;
- 3) reattore Sidarhar, 2000 mc per la biodigestione anaerobica;
- 4) impianto di flottazione con dosaggio chemicals portata massima 75 mc/h;
- 5) pre-denitrificazione in n. 2 vasche da 1500 mc totali;
- 6) ossidazione aerobica in n. 2 vasche da 1500 mc cadauna, che lavoreranno in parallelo;
- 7) trattamento chimico-fisico;
- 8) n. 2 chiarificatori da 350 mc cadauno;
- 9) filtrazione con filtro rotativo a tele e sistema di controlavaggio;
- 10) ozonizzazione con vasca di contatto da 45 mc;
- 11) abbattimento aldeidi con filtro a sabbia.

LINEA FANGHI

- 12) n. 2 presso-coclee;
- 13) ispessitore fanghi con vasca da 250 mc.

LINEA BIOGAS

14) gasometro per accumulo biogas;

15) Torcia.

2) Al termine dei lavori il tecnico incaricato dovrà presentare a Hera, sotto la propria personale responsabilità, la dichiarazione di conformità delle opere debitamente compilata e firmata dove dichiara che l'impianto di scarico realizzato corrisponde al progetto presentato (o allo stato di fatto da allegare) ed alle presenti prescrizioni.

3) Per quanto non espressamente indicato si rimanda all'atto autorizzativo vigente Det. n. 594 del 04.03.2015 e s.m.i.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.